



FIERA MILANO

Gentile Espositore,

per meglio proteggere le sue merci portate in esposizione nel nostro quartiere fieristico, già da tempo Fiera Milano offre una apposita garanzia assicurativa che copre anche il trasporto di andata e ritorno verso il quartiere fieristico, oltre che la giacenza nel quartiere stesso.

Nel rispetto delle disposizioni delle autorità di vigilanza dei mercati assicurativi, tale nostra offerta di servizio deve sottostare a degli obblighi informativi anticipati, ossia arrivarle prima della sua sottoscrizione della partecipazione alla manifestazione fieristica e, dunque, della decorrenza della garanzia assicurativa in oggetto.

Per questa ragione trova, qui allegato, il necessario carteggio informativo.

Ci scusiamo dunque per l'aggravio cartaceo, che comunque consente a tutti di assolvere questo importante compito nell'interesse della sua partecipazione alla manifestazione.

La non osservanza è infatti sanzionata, ai sensi del D.lgs n. 209 del 7.9.2005 e dal relativo Regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/ASSICURATI

Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n.7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

c) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni col limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Marsh S.p.A.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTE TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

a) Dati relativi ad intermediario iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

- MARSH S.p.A.
- Numero e data di iscrizione nel registro: B000055861 / 12 marzo 2007
- Sezione e qualifica: Sez. B - Broker
- Telefono: 02 48538 1
- Sito Internet: www.marsh.it
- E mail: fiera.milano@marsh.com
- Ragione sociale dell'impresa di assicurazione di cui si offrono i prodotti: SIAT, FONDIARIA-SAI

La vigilanza sull'attività svolta compete all' ISVAP quale Autorità competente con sede in Roma, via del Quirinale 21.

Nota per il contraente: gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (www.isvap.it).

PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Si elencano, di seguito, le imprese di assicurazione di cui Marsh S.p.A. detiene una partecipazione indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, per il tramite della propria controllante Marsh & McLennan Co.:

- MaRI Holdings Limited 19,60%;
- Signal Holdings LLC 12,50%

Non vi sono imprese di assicurazione o imprese controllanti una di queste ultime che detengano una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Marsh S.p.A..

In relazione al contratto proposto, si comunica che l'intermediario ha proposto il contratto in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha, in ogni caso, diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha avuto rapporti d'affari (cfr. lista "ranking" premi per Gruppo compagnia).

PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- Il contraente, inoltre, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario per il quale è svolta l'attività; il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
- E' presente anche la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o ISVAP Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma - tel. +39 06/421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, il quale non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la suddetta polizza di assicurazione della responsabilità civile.
- L'intermediario non è autorizzato – in forza di un accordo sottoscritto con le imprese SIAT e Fondiaria-Sai – ad incassare i premi con effetto liberatorio nei confronti dell'impresa di assicurazione.
- Nel caso di contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura in valore assoluto ed in percentuale delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall'impresa, o distintamente, dalle imprese in relazione alle polizze offerte.
- Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo con il rilascio di quietanza scritta.

Marsh S.p.A.

Informativa resa al cliente per il trattamento assicurativo dei dati personali

Marsh S.p.A. con sede in Milano Viale Bodio n.33 effettua trattamenti di dati personali nel pieno rispetto del “Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 196/2003” (di seguito Codice). Ai sensi del Codice, Marsh S.p.A. svolge detti trattamenti in qualità di autonomo **"Titolare"** e Le fornisce alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Categorie di dati

Per lo svolgimento della propria attività il **Titolare** effettua trattamenti di dati personali di tipo comune. I dati di natura **sensibile** vengono eventualmente trattati in relazione a specifici servizi o coperture assicurative concordati con il cliente, operazioni o prodotti richiesti dal Cliente e a tal fine possono essere necessari alcuni dati sensibili come quelli relativi allo stato di salute o eventualmente alcuni dati giudiziari così come definiti dall'art. 4 del Codice Privacy. Per il trattamento di tali dati - salvo alcune esenzioni, come nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad obblighi di legge e/o per la gestione del rapporto di lavoro – il Codice richiede una specifica approvazione che si trova nella richiesta di consenso allegata.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente dal Cliente, dall'interessato o possono provenire da terzi, da registri o da elenchi pubblici.

Finalità dei trattamenti dei dati

Il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto all'espletamento dell'attività di consulenza, di risk management e brokeraggio assicurativo e per ogni altra finalità indicata nel contratto o nel mandato a noi conferito. Inoltre il Titolare può trattare i suoi dati anche per finalità funzionali quali quelle di tipo informativo o formativo.

Conseguenze del rifiuto nel fornire i dati

Il consenso ai trattamenti di cui sopra non è richiesto dal Codice, quando questi sono necessari alla gestione del contratto e/o altri obblighi di legge. Mentre è richiesto qualora si forniscano dati sensibili compresi i sanitari, o in caso di attività di tipo funzionale al contratto come sopra indicato. Il RIFIUTO di fornire i dati o il consenso potrebbe comportare l'impossibilità di adempiere il contratto, mentre non comporterà alcuna conseguenza nel caso delle finalità funzionali sopra indicate.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità menzionate, avviene mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con logiche che garantiscono la riservatezza dei dati e la sicurezza intesa anche nel senso di integrità e disponibilità.

Comunicazione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione ma lo svolgimento delle operazioni di trattamento necessita che gli stessi possano essere comunicati a determinati soggetti aventi la funzione di Responsabile, Incaricato o Titolare anche all'estero. Tali soggetti possono essere interni all'azienda, quali il personale o i collaboratori appartenenti al Marsh S.p.A. o altri enti e società esterne, quali ad esempio: compagnie, agenti, coassicuratori, riassicuratori, periti, medici, consulenti, legali, ISVAP, Ministero Industria per tutte le finalità illustrate in precedenza.

Consenso al trattamento

Il consenso, quando necessario, deve essere espresso nel modulo allegato che va riconsegnato al Titolare come da indicazioni contenute sul modulo stesso qui allegato.

Diritti di cui all'art. 7

La informiamo, infine, che l'art. 7 del Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, gli interessati possono ottenere dal “ **Titolare**” la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Il Responsabile del Trattamento per l'esercizio di questi diritti a cui scrivere è Roberto Greco presso Marsh S.p.A Viale Bodio 33, 20158 Milano (indirizzo e-mail: roberto.greco@marsh.com).

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Marsh S.p.A con sede in Viale Bodio n. 33, 20158 Milano.

Informativa al Contraente

Predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con la SIAT – Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Gruppo FONDIARIA-SAI – direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Italia in Genova (16121) Via V Dicembre 3.

La SIAT – Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 26/05/1967 (Gazzetta Ufficiale del 05/06/1967 n. 138).

Informazioni generali relative al contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

SIAT – Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti

Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO

Fax: +39.011.6533745

e-mail servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo

Qualora Lei desideri ulteriori informazioni o chiarimenti potrà rivolgersi al Suo Intermediario, che sarà lieto di fornirLe tutta l'assistenza necessaria.

La ringraziamo sin da ora per la fiducia che vorrà accordare alla nostra Compagnia.


SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
(Dr. Franco Mariaelli)
DIRETTORE GENERALE

La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere.

Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

POLIZZA ALL RISKS ESPOSITORI

CONTRAENTE:

FIERA MILANO S.P.A.

ENTI ASSICURATI:

"Enti da portare in Fiera" di proprietà o in uso agli Espositori:

merci, beni, materiali, allestimenti, attrezzature e quant'altro relativo allo stand, con l'esplicita esclusione di software in genere, ovunque installati, e denaro.

INTERESSE ASSICURATO:

da "chiodo a chiodo": viaggio di andata, giacenza presso la sede espositiva e viaggio di ritorno, incluse operazioni di caricazione e rimozione intermedie.

SOMMA ASSICURATA:

Giacenza:

Durante la giacenza capitale assicurato "in via automatica" pari a:

- Euro 25.000,00 a Primo Rischio Assoluto per ciascun Espositore.

Detto capitale può essere aumentato sino ad Euro 2.500.000,00 a Valore Intero per singolo espositore; in tal caso verrà applicato il maggior premio dovuto.

Trasporto e/o trasferimento degli enti assicurati:

- fino ad Euro 1.000.000,00 a valore intero per ogni autocarro;
- fino ad Euro 1.000.000,00 a valore intero per ogni vagone e/o convoglio ferroviario;
- fino ad Euro 1.550.000,00 a valore intero per ogni aereo;
- fino ad Euro 2.500.000,00 a valore intero per ogni nave e /o traghetto.

RISCHI ASSICURATI:

All Risks: tutti i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano, ivi compresi rischi di Guerra e Scioperi o sommosse, salvo le esclusioni di polizza.

FRANCHIGIE:

- Relativamente ai danni da terremoto, inondazioni, alluvioni, franamenti, smottamenti e sovraccarico da accumulo di neve durante la giacenza:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro e per ciascun espositore, di una franchigia relativa pari al 5% del valore dichiarato dall'Espositore;
 - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per uno o più sinistri che avvengano nella stessa manifestazione fieristica, somma superiore al 70% del valore dichiarato dall'Espositore.

- Relativamente ai danni agli enti assicurati conseguenti a mancata od anormale produzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, sia durante il trasporto che la giacenza:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e per ciascun espositore;
 - in nessun caso gli Assicuratori pagheranno per ciascun sinistro e per ciascun Espositore somma superiore a Euro 25.000,00.

- Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori entro l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento, manomissione e mancata riconsegna degli enti assicurati durante la giacenza:
 - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 90%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per le manifestazioni con capitale assicurato in via automatica pari a Euro 25.000,00.

- Relativamente ai danni denunciati agli Assicuratori oltre l'ultimo giorno di ogni singola esposizione e derivanti da furto parziale, furto totale, rapina, smarrimento e manomissione:
 - il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato nella misura del 80%, restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500,00 per le manifestazioni con capitale assicurato in via automatica pari a Euro 25.000,00.

PRINCIPALI ESCLUSIONI:

- Sono esclusi i danni derivanti da:
- dolo dell'Assicurato,
 - mancanza degli enti assicurati rilevata soltanto alla fine della manifestazione attraverso l'inventario,
 - per mancanze a destino se denunciate oltre le 72 ore dall'arrivo,
 - difetto di imballaggio delle merci durante il trasporto,
 - vizio proprio della merce,
 - influenze climatiche,
 - perdite di mercato,
 - terrorismo,
 - deperimento, usura o logorio,
 - eventi atmosferici che interessino beni in esposizione in aree esterne.

Sono inoltre esclusi i danni/furti subiti da software, ovunque installati.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER
ESPOSIZIONI DI GIOIELLI, PREZIOSI
IN GENERE, FILATELIA E
NUMISMATICA DA COLLEZIONE:

- durante le ore di apertura al pubblico i beni devono essere riposti in bacheche chiuse ed adeguatamente fissate a pareti ripiani, tavoli o simili e durante la dimostrazione e la manipolazione dovrà esserci presenza costante di personale addetto allo stand;
- durante la notte i valori dovranno essere posti in cassaforti, caveaux, armadi, bacheche, vetrine e cassetti chiusi a chiave.

CONDIZIONI PARTICOLARI PER
ESPOSIZIONI DI OGGETTI D'ARTE
O D'ANTIQUARIATO:

- il trasporto dovrà essere effettuato con automezzi furgonati adeguati al tipo di ente da trasportare;
- durante la permanenza nel Quartiere fieristico gli enti assicurati di piccole dimensioni e di particolare fragilità e/o elevato valore devono essere riposti in bacheche di vetro e/o protetti da adeguati mezzi di protezione;
- in caso di danno materiale all'ente assicurato, gli Assicuratori risponderanno delle spese di restauro, riparazione, ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'ente assicurato nella percentuale massima del 50%.

La presente copertura è prestata in base alle condizioni Generali del Capitolato della "Polizza Italiana di Assicurazione Merci Trasportate" (edizione 1983) integrate, agli effetti della delimitazione e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle seguenti clausole:

- Cargo ISM Endorsement (JC 98/019 1 May 1998)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause (ed. 10 Nov. 2003)
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause (ed. 10 Nov. 2003)
- Total Asbestos Exclusion Clause

Informativa al Contraente

predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione SAI avente sede legale in Italia in 50129 Firenze Piazza della Libertà 6.
La Società FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione SAI è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

Informazioni generali relative al contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/2005, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione SAI propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società,

Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

Corso Galileo Galilei n. 12, 10126 TORINO

Fax: +39.011.6533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termine di prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Fondiarìa - SAI S.p.A.

Divisione SAI

Informativa

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale Infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

Mod. 7352.S

GRUPPO
FONDIARIASAI

GRUPPO
SAI
FONDIARIA
divisione
SAI

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile sul sito www.fondiarai-sai.it, presso le Agenzie della Società o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)

Fondiarai - SAI S.p.A.

Divisione SAI


La presente scheda è stata redatta sulla base della Polizza attualmente in essere.

Non deve essere in nessun caso considerata un'analisi vincolante delle coperture e, in caso di sinistri o problemi interpretativi, ci si dovrà basare esclusivamente sulla Polizza originale, che è l'unico documento che rileva a detti fini.

FACOLTATIVA INFORTUNI ESPOSITORI

CONTRAENTE: **FIERA MILANO S.P.A.**

ASSICURATI: addetti agli stand per cui è stata richiesta l'attivazione della copertura

COMPAGNIA DELEGATARIA: Fondiaria-Sai (Quota 100 %)

POLIZZA N.: M29007333/04

TIPO DI COPERTURA: - INFORTUNI subiti dai Dipendenti e collaboratori occasionali delle ditte espositrici nelle loro mansioni di addetti agli stands

CAPITALI ASSICURATI:

- Opzione A	Morte : Euro130.000,00 Invalidità Permanente : Euro 130.000,00
- Opzione B	Morte : Euro 260.000,00 Invalidità Permanente : Euro 260.000,00

RISCHI COPERTI:

- Morte	SI
- Invalidità Permanente	SI
- Invalidità Permanente da Malattia	NO
- Inabilità Temporanea da Infortunio	NO
- Spese Mediche	NO
- Ricovero Ospedaliero	NO

FRANCHIGIA: Franchigia 3% che si annulla dopo il 10%

LIMITI TERRITORIALI: Mondo intero

CONDIZIONI SPECIALI: La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato lascia la propria abitazione per recarsi presso la sede della manifestazione e cessa al momento in cui tornerà alla propria abitazione dopo la conclusione della manifestazione.

PREMI LORDI: Opzione A : Euro 16,00 per singolo addetto
Opzione B : Euro 32,00 per singolo addetto
tasse 2,5% comprese
